



Présidence de la Région Presidenza della Regione

PEI

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.

8670/082/2018

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

16 maggio 2018

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI

11028 VALTOURNENCHE

OGGETTO: Elezione del Consiglio regionale.

Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Valtournenche del 20 maggio 2018.

Divieto di introdurre all'interno della cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cd. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.

Al riguardo, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione invita l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere, in modo visibile, all'interno di ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso contenente il divieto, stabilito dal decreto-legge 1° aprile

r:\uffele\uffcirc\2018\circo082 er 2018 divieto cellulari.doc

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales Collectivités locales

Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura Enti locali Ufficio elettorale e servizi demografici

C.F. Regione: 80002270074 C.F. Prefettura 80006880076



2008, n. 49, di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

L'avviso sarà consegnato con il materiale per i seggi.

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del Presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 44 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 46 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

Distinti saluti.

La Dirigente (Tiziana VALLET) -documento firmato digitalmente-